

ALLEG. "B" DELIB. CC

N. 45 DEL 29 APR. 1994

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA**

Titolo I

LE OCCUPAZIONI

Art. 1

Occupazioni di suolo e spazio pubblico.

In applicazione del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507 e del Decreto Legislativo 28.12.1993 n°566 modificativo di detto Decreto Legislativo, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Lamporecchio, si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "luogo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i canali ed i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune.

Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad specifica determinazione anche relativamente al canone.

Art.2

Concessione e/o autorizzazione di occupazione.

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione e/o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art.42 punti 1-2-5- e per l'allestimento di festoni aerei per la durata della manifestazione a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli art.30 e seguenti del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n°285 e successive modificazioni ed integrazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R.16.12.1992 n°495 e successive modifiche).

Art.3

Occupazione di urgenza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alle domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma.

L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza.

In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art.54 del presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto all'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art.4

Modalita' per la richiesta di occupazione.

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente Regolamento deve farne domanda su apposito modulo, reso legale, diretta al Sindaco da presentarsi all'Ufficio Tributi ed ottenerne il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti di occupazione occasionale di cui all'art.42 punti 1-2-5-.

Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalita' del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale o partita IVA, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, l'ammontare della tassa corrispondente.

La richiesta deve essere presentata almeno entro 30 giorni antecedenti l'inizio previsto sia per le comunicazioni definitive che per quelle temporanee.

All'atto della presentazione il responsabile dell'Ufficio Tributi comunichera' il nominativo del responsabile del procedimento.

Qualora l'Amministrazione consenta opere che abbiano carattere di particolare importanza la domanda dovrà essere corredata da planimetria in scala e topografia del ricorrente, ove sarà indicata l'area soggetta al trattamento su un tratto stradale per un raggio di almeno 100 metri onde facilitare la valutazione circa ostacoli e impedimenti concernenti il transito e traffico veicolare e altre ragioni di interesse pubblico.

L'Amministrazione potrà comunque richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario al fine dell'esame e della decisione sull'istanza.

"L'amministrazione potrà inoltre richiedere il deposito di specifica cauzione, infruttifera d'interessi, da allegare alla domanda e da versare comunque almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. Gli importi della cauzione, nonché i casi e le modalità di applicazione, saranno decisi con apposita deliberazione della Giunta Comunale"

Il responsabile del procedimento periodicamente, ogni tre giorni, invia la copia delle domande pervenute relative all'occupazione del suolo, sottosuolo e sovrasuolo all'ufficio competente (P.M. e/o U.T. e/o Commercio) per l'esame e l'espressione dei relativi pareri.

Entro i successivi 12 giorni gli Uffici predetti devono trasmettere il richiesto parere affinché l'Ufficio Comunale possa adottare il provvedimento di concessione e/o autorizzazione alla occupazione.

I suddetti pareri hanno carattere obbligatorio e sono vincolanti nel merito tecnico.

L'Autorita' competente procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero ad emettere il provvedimento di diniego.

Art.6

Occupazioni.

Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione e concessione edilizia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio Edilizia Privata del Comune secondo quanto previsto dalla specifica normativa presente in materia.

In ogni caso non compete all'Ufficio Tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art.7

Rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione - suo contenuto -

L'Autorita' competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione e/o autorizzazione in carta legale ad occupare il suolo o spazio pubblico.

Nel permesso rilasciato sono indicate, oltre alle prescrizioni di carattere generale sotto indicate, quelle di carattere tecnico e quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni e/o autorizzazioni;

- la durata dell'occupazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi;
- la facolta' da parte dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
- le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

Il permesso deve inoltre indicare l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilita'.

Resta quindi a carico del concessionario ogni responsabilita' per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione -qualora la stessa non venga rinnovata- il concessionario avra' l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini che fissera' l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di attuazione ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni.

Art.8

Durata dell'occupazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa le occupazioni sono temporanee o permanenti.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini della applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno (art.42 comma 2).

Art.9

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa.

A precisazione di quanto indicato all'art.38 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, edicole, casotti e simili;
- b) pensiline, vetrinette, portainsegne...;
- c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune.

Art.10

Passi carrabili ed accessi ai fondi.

Si considerano passi carrabili (art.44 comma 4) quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Detto manufatto deve ovviamente insistere sul suolo pubblico o sul suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio (Circolare del Ministero delle Finanze del 26.03.94).

Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a "raso" rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art.44, comma 8, del Decreto Legislativo n°507 del 15.11.93 vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie dei 10 metri quadri e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art.11

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa.

A precisazione di quanto indicato nell'art.45 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n°507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, nei marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali, o altro all'esterno di pubblici esercizi, di locali adibiti ad attività artigianali industriali e commerciali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

I concessionari sono tenuti ad osservare i Regolamenti di Polizia Municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitu' pubblica.

Nessun diritto di preferenza puo' essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio:

La concessione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne è vietata la subconcessione.

La concessione potra' essere revocata qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione della Amministrazione Comunale.

Art.12

Mostre merci.

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitu' di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Art.13

Girovagli.

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore, ambulante, cantante, funambolo o altri mestieri girovagli non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per piu' di un'ora.

Art.14

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art.15

Lavori edili.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati il motivo dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art.16

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, luminarie e simili arredi aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale.

Per la collocazione dei festoni aerei è richiesta la sola comunicazione come previsto dall'art 2 del presente Regolamento.

Tali linee provvisorie e simili (come sopra indicato) dovranno necessariamente essere collocate rispettando tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc...

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art.17

Autorizzazione ai lavori.

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.18

Occupazione con ponti, scale.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc.. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento anche se trattasi di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata (art.2 e art.42 del presente Regolamento).

Art.19

Occupazione con tende e tendoni.

E' vietata la collocazione di tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco puo' ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, potra' emanare disposizioni specifiche per il collocamento delle tende e dei tendoni.

Art.20

Affissioni.

Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.21

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

Le concessioni e/o le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.03.91 n°112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M.n°248 del 04.06.1993.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' facolta' dell'Autorita' competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art.22

Delimitazione delle occupazioni.

Il Comune a mezzo di contrassegni puo' delimitare lo spazio oggetto della concessione e/o autorizzazione.

Art.23

Obblighi del concessionario.

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione e/o concessione rilasciata dal Comune.

Art.24

Decadenza della concessione e/o autorizzazione.

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di concessione e/o autorizzazione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di giorni 10 dalla sua scadenza;

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della Legge 07.08.90 n°241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

Per periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verterà restituita.

Art.25

Revoca delle concessioni e/o autorizzazioni.

L'Autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione e/o concessione può revocarla in ogni e qualsiasi momento per ragioni sopravvenute di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

Egualemente in caso di occupazione di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione e/o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui all'art.7-10-12 della Legge 28.02.1985 n°47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione e/o concessione per la occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art.7 della Legge 07.08.90 n°241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Nel caso di occupazioni occasionali(art.2 punti 1-2-5) l'Autorita' competente a ricevere la comunicazione per l'utilizzo dello spazio pubblico si riserva la facolta' di impedire o sospendere per giustificati motivi l'occupazione stessa in qualunque momento.

Art.26

Effetti della revoca.

Il provvedimento di revoca da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi (art.41 D. lgs 507/93).

Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovra' essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

La revoca della autorizzazione e/o concessione non da' luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte dell'A.C. a favore del titolare della stessa.

Art.27

Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni.

Per ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento che abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. puo' procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi si seguono le norme relative alla revoca.

Art.28

Rimozione delle opere.

In caso di revoca, decadenza della concessione per la occupazione di spazi o aree pubbliche e di occupazione abusiva il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti la occupazione indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere e materiali da rimuovere.

Ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di giorni 10.

Decorso tale termine infruttuosamente si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa di spese ed applicazione delle sanzioni amministrative.

L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Art.29

Rinnovo.

E' facoltà della Amministrazione Comunale rinnovare alla scadenza i provvedimenti di concessione e/o autorizzazione dietro presentazione di relativa richiesta da parte dell'interessato.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e/o concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa dell'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Titolo II

DISCIPLINA FISCALE

Art.30

Classificazione del Comune.

Ai sensi dell'art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della Tosap, appartiene alla V° classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con Deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D. lgs. 15.11.93 n°507.

Art.31

Suddivisione del territorio in categorie.

In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D. lgs. 507/93 il territorio di questo Comune si suddivide, con apposito atto deliberativo confortato da previo parere della commissione edilizia, in due categorie:

1° categoria - centri abitati -

2° categoria - restante parte del territorio comunale -

Il tutto in conformita':

- alla allegata planimetria ove la 1° categoria è individuata con coloritura in verde e la 2° categoria in in giallo;

- all'allegato elenco delle strade appartenenti ad ogni categoria.

Nella individuazione delle tariffe si seguono i criteri ed i limiti dell'art.42/6 del D. lgs. 15.11.93 n°507.

Art.32

Soggetti passivi.

Ai sensi dell'art.39 del D. lgs. 507/93 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art.33

Presentazione delle dichiarazioni.

Ottenuta l'autorizzazione o la concessione comunale per le occupazioni permanenti di spazi pubblici il richiedente ovvero il titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia di cui all'art.50 del D. lgs. 15.11.93 n°507 utilizzando il modulo messo a disposizione dall'A.C..

Il modulo deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, la sua ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per l'indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni ed il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il Contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune di Lamporecchio e l'attestazione di pagamento deve essere allegata alla denuncia di cui sopra.

Art.34

Tempi di occupazione.

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D. lgs. 15.11.93 n°507 e successive modificazioni e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua.

Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle disposizioni dell'art.42 comma 3 del D. lgs. 507/93 e quindi in base:

- alle tariffe previste all'allegata tabella;
- alle due categorie di suddivisione del territorio comunale;
- alle seguenti fasce orarie:
 - a) fino alle 12 ore non frazionabili;
 - b) da 12 a 24 ore non frazionabili;

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata.

Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art.35

Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento.

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art.42 commi 4-5 del D. lgs. 15.11.93 n°507 agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quando previsto dall'art.9 del presente Regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione o estrazione della merce.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle sovrastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione:

La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono di base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo:

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia:

Le occupazioni del sottosuolo stradale, con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua e di altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizi sono tassate in ragione dello sviluppo in km delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazione ed estensione di linee sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, i concessionari sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformita' all'art.46 comma 2 del D. lgs. 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

Il Comune che costruisce una galleria sotterranea per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D. lgs.507/93, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione della galleria stessa che non puo' superare complessivamente nel massimo il 50% della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sara' ripartita proporzionalmente fra gli stessi.

Art.36

Criteria per la determinazione della tariffa.

A mente dell'art.40 del D. lgs. 15.11.93 n°507 la G.M. determina le tariffe per la tassa comunale per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31.10 per l'anno successivo.

Art.37

Riduzioni.

Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) del 50% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;
- b) del 70% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;
- c) del 50% per le occupazioni con passi carrabili;
- d) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non utilizzati (art.44, comma 9);
- e) del 50% per i passi carrabili di accesso ai distributori dei carburanti;
- f) del 50% per i passi a raso, richiesti dall'utente;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg.;
- b) del 50% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;
- c) del 70% per le occupazioni con tende e simili;
- d) del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- e) dell'80% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante;
- f) del 50% per le occupazioni di materiale connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti...come indicati nell'art.46 del Decreto Legislativo 507/93;
- g) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
- h) del 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente ed a convenzione;
- i) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia.

Art.38

Aumenti.

Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono aumentate:

- a) del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati con esclusione delle attivita' dello spettacolo viaggiante.

Art.39

Tariffe per autovetture per trasporto pubblico.

Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D. lgs. 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.40

Tariffe per distributori di carburante.

La tariffa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta annualmente sulla base della suddivisione zonale prevista dall'art.48, comma 1 (allegato).

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità superiore ai 6000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, ricordati tra loro, la tassa stabilita dal citato art.48 viene applicata per riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui sopra è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4mq.

Tutti gli ulteriori eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe di cui all'art.44 del D.lgs.507/92, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art.41

Tariffe per i distributori di tabacchi.

Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale in base alla ripartizione in zone prevista dallo stesso art.48, comma 7 (allegato).

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93 n° 507.

Inoltre sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- 1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 gg.;
- 2) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a 3 gg.;
- 3) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- 4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- 5) occupazioni con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
- 6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- 7) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune *ivi incluse le occupazioni effettuate in via permanente, da terzi concessionari su aree destinate dall'Ente medesimo a parcheggio;*

Art.43

Non applicazione della tassa.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art.44

Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in cui postale intestato al Comune.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previa atto autorizzativo dell'Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'Ufficio Comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da attacharsi ai biglietti preventivi emessi e preli in carico.

Art.45

Modalita' di pagamento della tassa occupazioni permanenti.

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art.2, deve essere versata entro 30 gg. dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La tassa è dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione dal Comune con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all'art.33.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di Gennaio tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune.

Art.46

Riserva di disciplina.

Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

Art.47

Riscossioni in abbonamento.

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese, la relativa tassa è riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per un periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art.45, comma 8, del D.lgs. 15.11.1993 n°507.

In ogni caso il pagamento si effettua per mesi anticipati dell'ammontare stabilito dalla tariffa vigente.

A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

nel caso di abbonamento che comprenda frazioni di mese, la corrispondente tassa si calcola a trentesimi di tariffa unitaria.

Art.48

Contribuenti morosi.

A carico dei contribuenti morosi al pagamento della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche, o private gravate da servitu' pubblica, si procedera' in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali. (D.P.R. 26.01.1966 n°45).

Per le concessioni soggette a rinnovazione periodica, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosita'.

Qualora l'occupazione permanesse sara' ritunuta abusiva ed il fatto comportera' l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art.49

Rimborso, modalita'.

Qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 anni dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Titolo III

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art.50

Principi generali.

In conformita' all'art.52 del D. lgs. 15.11.93 n°507 il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a privati,
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22 comma 3, lett.c), Legge 08.06.90 n°142.

Ove l'amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalita' di scelta del concessionario si procedera' mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) ed in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformita' all'art.52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli art. 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34- del D. lgs. 15.11.93 n°507.

Art.51

Deliberazione di affidamento della gestione in concessione.

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la Deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata, oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art.50 del presente Regolamento, anche di tutti i documenti da porsi a base del rapporto tra Comune e concessionario sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformita' all'art.56 della Legge 08.06.90 n°142 - il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalita' di scelta del contraente - la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

Art.52

Controlli.

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'Amministrazione si riserva ogni piu' ampio diritto di ispezione e controllo, nonche' di esame della documentazione della gestione affidata, con facolta' di richiedere notizie e documentazione.

Art.53

Funzionario responsabile.

Ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 15.11.93 n°507 la Giunta Municipale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonche' quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione si dovra' tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

Titolo IV

NORME FINALI E DI SANZIONE

Art.54

Sanzioni amministrative pecunarie.

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art.53 del D.lgs. n°507/93, vengono stabilite le seguenti:

- per le violazioni dell'art.2, comma 1, del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di LIT.50.000= e massima di LIT.500.000=;

- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di LIT.50.000= e massima di LIT.500.000=.

Art.55

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata di ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art.56

Norme finali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avra' piena attuazione il primo giorno del mese successivo a quello della scadenza della seconda pubblicazione (Art.125 dello Statuto Comunale).

E'abrogato il precedente Regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico.

Sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie o comunque non conformi a quelle del presente Regolamento.

Art.57

Rinvio ad altre disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.lgs. 15 Novembre 1993 n°507 Capo II e nel D.lgs. 28 Dicembre 1993 n°566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Solo per l'anno 1994 la tassa è dovuta:

- per le occupazioni di cui all'art.46 del D.lgs. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia o funivia) ed è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10% con una tassa minima di Lire 50.000;

- per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 effettuate dai pubblici servizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ed è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.